

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 08/05/2025

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver stipulato nel 2008 con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 157.000,00, indicizzato al franco svizzero, della durata di 25 anni.

Faceva presente che, a fronte di specifica richiesta, nel mese di febbraio 2024 apprendeva dalla banca che ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo in questione avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 114.081,65, comprensiva della rivalutazione.

Considerava detta somma esorbitante in considerazione della data di stipula del contratto e della durata del medesimo e pertanto desisteva dall'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo.

Sottolineava di aver reiterato la richiesta di emissione del conteggio estintivo, in data 20/11/2024, da effettuarsi prescindendo dall'applicazione delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis da considerarsi nulle stante la loro natura vessatoria, la loro scarsa chiarezza e comprensibilità, e comportanti un evidente squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti; la banca riscontrava negativamente la richiesta confermando la correttezza del proprio operato.

Evidenziava che nel contratto le sopra citate condizioni fossero descritte senza porre in risalto che esse non fossero del tutto assimilabili a quelle di un ordinario mutuo a tasso

variabile, in quanto esso risulta indicizzato al franco svizzero e al LIBOR; pertanto, riteneva che non fosse stata adeguatamente informata circa i rischi dell'operazione finanziaria alla quale intendeva vincolarsi e le concrete applicazioni della stessa.

Assumeva, infatti, che il meccanismo della doppia conversione del capitale rende le citate operazioni svantaggiose per il consumatore, il quale, a causa dell'oscuro contenuto delle citate clausole, non può comprendere il gravoso impegno economico che sarebbe chiamato a sostenere qualora optasse per l'estinzione anticipata o per la conversione del finanziamento.

Precisava, inoltre, che mancasse nel contratto un'esplicita e trasparente indicazione in merito all'effettivo parametro di riferimento del contratto, in cui non viene espressamente indicato il tasso LIBOR ma il CHF a 6 mesi; richiama, in particolare, l'ambiguità della formulazione degli artt. 4 e 7, che peraltro non erano stati oggetto di trattativa individuale, determinando uno squilibrio giuridico ed economico delle prestazioni a tutto vantaggio della banca.

Osservava che la nullità parziale del contratto, con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis, dovrebbe comportare l'applicazione del tasso d'interesse legale disciplinato all'art. 1284 cod. civ., in luogo del tasso d'interesse indicizzato al CHF.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7 bis, con conseguente rideterminazione del debito residuo anche a seguito della compensazione tra il maggior importo versato e quello ancora dovuto, previo ricalcolo *“secondo il piano di ammortamento, rivisto ai sensi dell'art. 1284 c.c. ma senza praticare la duplice conversione”*.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, essendo stato presentato dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto di mutuo in contestazione, avvenuta in data 10/04/2008, ed attenendo i profili contestati a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro.

Rilevava che, nel caso in questione, la cliente non avesse provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento, non potendo trovare applicazione il principio in base al quale (secondo l'orientamento dell'ABF) il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario.

Nel merito, sottolineava che la particolarità del prodotto sottoscritto dalla ricorrente consistesse nel fatto che la banca si fosse procurata l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito e, pertanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovrebbe necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione.

Precisava che, nel conteggio informativo di estinzione anticipata emesso il 23/02/2024, alla voce *“rivalutazione”* fosse stata evidenziata la differenza tra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento della estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione descritto in contratto; soggiungeva che, in applicazione del meccanismo di indicizzazione del capitale al franco svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al *“tasso di cambio convenzionale”* contrattualmente pattuito al momento della stipula, l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare è maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.

Riteneva, dunque, che la contestazione della cliente fosse frutto dell'effetto sfavorevole che la clausola contrattuale produce nel momento storico in cui si richiede l'estinzione, dovuta a fattori che esulano dalla volontà delle parti; l'art. 4 del contratto prevede che il piano di ammortamento venga parametrato ad un tasso di interesse e ad un tasso di

cambio CHF/EUR contrattualmente pattuiti al momento della stipula e disciplina i conguagli semestrali da accreditare/addebitare sullo speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente calcolati in funzione del tasso di interesse SARON (sostitutivo del LIBOR) e del tasso di cambio CHF/EUR del periodo.

Evidenziava che, in applicazione di tale criterio, era stato possibile registrare conguagli positivi sul deposito fruttifero per lungo tempo, pari ad € 37.621,72.

Confermava che la cliente avesse appreso la natura di mutuo indicizzato a valuta estera in fase di trattativa precontrattuale e dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere le caratteristiche del prodotto, e che le fossero state regolarmente trasmesse comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata, oltre a lettere di conguaglio contenenti l'importo dell'indicizzazione ed il relativo calcolo, coerentemente a quanto descritto nel contratto di mutuo e alle condizioni generali ad esso allegate.

Ribadiva che la giurisprudenza ordinaria e quella dell'Arbitro avevano riconosciuto la legittimità del meccanismo di conversione descritto.

Da ultimo, sottolineava che – ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice del Consumo – la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto dello stesso.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento della nullità degli articoli 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con l'intermediario, con la conseguente rideterminazione della somma costituente il debito attuale residuo dei mutuatari e senza applicazione del meccanismo della "doppia conversione", compensandola con i maggiori importi ingiustificatamente versati alla banca.

In relazione ad essa l'intermediario convenuto ha sollevato preliminarmente un'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale, in quanto esso solleciterebbe un accertamento relativo a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al limite della cognizione di questo Arbitro, individuato dalle Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento. L'eccezione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Le richiamate disposizioni prevedono che possano essere sottoposte all'Arbitro controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso (in precedenza, invece, successivi al 1° gennaio 2009). Secondo il consolidato indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali, laddove la controversia abbia ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi (prima dell'entrata in vigore del nuovo limite temporale, dopo il 1° gennaio 2009), sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Coll. coord., n. 72/2014).

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità tanto delle clausole (artt. 4 e 4 *bis*) che stabiliscono l'indicizzazione, regolando le modalità di determinazione del tasso di interesse e il funzionamento del deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo e destinato esclusivamente alle operazioni di congruaggio, ma anche di quelle (art. 7 e 7 *bis*) che disciplinano, rispettivamente, le modalità di estinzione anticipata del contratto e le modalità di conversione del tasso riferito al CHF.

La contestazione relativa alle prime ha ad oggetto, evidentemente, un vizio genetico del contratto; pertanto, in applicazione del richiamato principio, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 10.04.2008.

Con riferimento alla contestazione delle clausole relativa al meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata (artt. 7 e 7 *bis*), il Collegio richiama l'orientamento altrettanto consolidato dell'Arbitro secondo cui il riferimento temporale ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis* deve essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (Coll. Milano, dec. n. 3297/2023; n. 10813/2022).

Nel caso di specie, emerge documentalmente che il conteggio estintivo fornito dalla banca su richiesta del cliente è datato 31.12.2023; al tempo stesso, risulta pure che si tratti di un conteggio informativo cui non ha fatto seguito l'effettiva estinzione del mutuo, stante l'importo (€ 60.951,44) da ricondurre alla rivalutazione.

Tuttavia, il rilascio di detto conteggio appare circostanza sufficiente a radicare la competenza dell'Arbitro, non essendo invece necessario che ad essa segua anche l'effettiva estinzione anticipata; del resto, l'interesse ad agire della ricorrente è connesso proprio alla esosità dell'importo indicato nel conteggio, determinata dal contestato meccanismo di indicizzazione, disciplinato dagli artt. 7 e 7bis del contratto.

Le norme appena richiamate prevedono che, sia in caso di estinzione parziale che di estinzione totale, la banca operi una doppia conversione: gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario sono dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale"; ciò che si ottiene deve essere poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente.

L'opacità di tale meccanismo è resa ancora più evidente dalla mancata indicazione delle operazioni aritmetiche necessarie per realizzare detta conversione, in contrasto con quanto affermato pure dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha rilevato che – implicando un elevato tecnicismo – il contratto avrebbe dovuto esporre *"in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera"*, nonché *"il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo"* (cfr. Cass. 29 maggio 2012, n. 8548).

Non appaiono decisive in senso contrario le decisioni assunte dalla stessa Corte regolatrice richiamate dall'intermediario; il consolidato indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali, infatti, ha dichiarato la nullità di clausole siffatte, poiché il meccanismo c.d. "di doppia conversione" contrasta con le norme di trasparenza, correttezza ed equità che sono alla base della disciplina delle clausole vessatorie di cui alla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale agli artt. 33 ss. cod. consumo. Lo stesso Collegio di Coordinamento ha chiarito che la nullità in parola, atteggiandosi come nullità necessariamente parziale, non travolge l'intero contratto ma impone l'applicazione "della

norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio” (cfr. Coll. coord., dec. n. 5866/2015).

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa sulla nullità della clausola relativa all’estinzione anticipata del contratto (cfr. Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018), deliberando tra l’altro la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 7 e 7bis del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor perché contrarie all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

Sul tema è dapprima intervenuta la Suprema Corte, la quale – contrariamente da quanto assunto dall’intermediario – dopo aver rimesso al giudice di merito la valutazione sulla nullità di clausole siffatte (cfr. Cass., 31 agosto 2021, n. 23655) si è limitata successivamente a prendere atto dell’accertamento svolto su contratto analogo dal giudice di merito, il quale aveva riconosciuto la legittimità dei meccanismi di conversione in parola (cfr. Cass., ord. 3 novembre 2023, n. 30556).

Di contro, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea è saldamente ancorata al proprio orientamento che ha inteso riconoscere la vessatorietà di clausole siffatte e dei meccanismi di conversione che essi regolano; come già rilevato da questo Collegio (cfr. Coll. Milano, dec. n. 9617/2024), la giurisprudenza Europea – tanto più se si considerano gli arresti più recenti – è idonea a superare le differenti valutazioni che emergono da alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito, citati dall’intermediario resistente.

Il cliente chiede altresì interessi ai sensi dell’art. 1284 cod. civ.: tale domanda non può essere accolta visto che la disposizione sopra richiamata non è applicabile al procedimento ABF (cfr. *ex multis* Coll. Milano, dec. n. 3106/2022).

Deve quindi concludersi, in ossequio alla giurisprudenza di questo Collegio (cfr. da ultimo, Coll. Milano, dec. n. 548/2025) che l’intermediario è tenuto a calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dagli articoli 7 e 7 *bis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al ricalcolo del capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata, senza praticare la duplice conversione valutaria.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA